

COMUNE DI STRAMBINO

Provincia di Torino

Regolamento per il funzionamento del servizio "Raccolta Rifiuti Urbani"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del
21.6.2005.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del
20.3.2008.

Regolamento ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dall'11 al 26
aprile 2008. Entrato in vigore il 27.4.2008

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
19.4.2012.

Regolamento ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal
Entrato in vigore il

15/5/2012

15/5/2012
al
14/6/2012

Articolo 1

Oggetto del Regolamento – Principi generali

I. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:

- a) del servizio relativo allo smaltimento ed alla raccolta dei rifiuti solidi urbani interni
- b) del servizio di nettezza urbana così come previsto dal:
 - Capo III del decreto Legislativo 15.11.1993 n.507
 - Decreto legislativo 5.12.1997 n.22 – Legge Regionale 4.3.2003 n.2
 - La Legge Comunitaria 24.4.1998 n.128 e loro s.m.i.

2. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- c) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- d) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.

L'intera gestione dei Rifiuti è effettuata con differenziazione spinta dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- c) tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- d) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche

Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con l'obiettivo di:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno, in altre parole frazioni di RU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono di attivare procedure di recupero/riciclaggio di risorse, riducendo la quantità di Rifiuti Urbani da inviare allo smaltimento;
- c) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi;
- d) adeguare il servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica;

- e) migliorare la raccolta dei rifiuti pericolosi urbani (batterie e pile, prodotti farmaceutici, ecc.);
- f) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
- g) contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

3. Il presente regolamento è redatto secondo i principi ispiratori della legge 212-2000.

Articolo 2

Assunzione del servizio in economia

1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni vengono assunti direttamente dal Comune che li espleta mediante affidamento alla S.p.A. "Canavesana Servizi" di Ivrea specializzata nel settore per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto.

Articolo 3

Tutela igienico-sanitaria del servizio

1. Il gestore del servizio adotta tutti gli accorgimenti atti a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti sotto il profilo igienico-sanitario.

Articolo 4

Obblighi dei produttori di rifiuti

1. Tutti i produttori di Rifiuti Urbani, siano essi Domestici o Assimilati, sono utenti del Servizio Comunale espletato dall'Ente Gestore e pertanto soggetti alla relativa Tassa o Tariffa, salve le eccezioni previste dallo stesso Regolamento.

2. I Rifiuti Urbani, Domestici o Assimilati devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori.

3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dall'Ente gestore.

4. Il conferimento in contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a. devono essere chiusi gli sportelli o coperchi dei contenitori, dopo l'uso;
- b. gli imballaggi voluminosi, devono essere preventivamente ridotti di volume;
- c. nel caso di raccolta su appuntamento, devono essere rispettati gli orari e i giorni stabiliti dall'Ente gestore, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;

- d. nel caso di conferimento dei rifiuti in sacchi, questi devono essere ben chiusi, in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
- e. i rifiuti indifferenziati dovranno essere introdotti nei cassonetti condominiali in sacchi ben chiusi, in modo da evitare l'imbrattamento dei cassonetti e la produzione di odori molesti;
- f. il deposito dei sacchi contenenti i rifiuti indifferenziati ed il deposito dei contenitori della carta deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;
- g. mantenimento in buone condizioni igieniche dei contenitori consegnati.

5. Ciascuna "frazione" di Rifiuto dovrà essere conferita "solo" nel contenitore ad essa predisposto.

6. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le Raccolte Differenziate.

7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui all'art.5., comma 2, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Dirigente preposto del Comune dispone con propria ordinanza, le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

8. Il Responsabile del Servizio del Comune può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Articolo 5

Divieti per i produttori di rifiuti

1. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.

2. E' inoltre vietato:

- a. esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica fuori dei giorni e delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato a domicilio;
- b. esporre i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in modo difforme da quanto previsto dall'Ente gestore;
- c. danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti;
- d. spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti;

- e. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- f. conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- g. introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente;
- h. smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs. n.22/97;
- i. conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
- j. imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- k. abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione;
- l. deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e dei contenitori appositamente istituiti;

3. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

4. E' vietato conferire, mescolati agli altri "flussi" sia in contenitori sia in sacchi: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, Sostanze liquide, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori) oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

5. E' vietato l'autosmaltimento non autorizzato di rifiuti tramite combustione.

Articolo 6

Modalità della raccolta dei rifiuti urbani

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché la raccolta delle frazioni di rifiuti differenziabili saranno effettuate per conto del Comune di Strambino dalla Società canavesana Servizi SpA con le modalità di seguito elencate:

RIFIUTI ORGANICI

1. Nelle frazioni (Cerone, Realizio, Crotte e Carrone) e nei nuclei minori il servizio prevede:

- a) l'autosmaltimento attraverso l'autocompostaggio o compostaggio domestico di tutti i rifiuti organici attraverso l'utilizzazione di una compostiera fornita in comodato d'uso a tutte le utenze che ne faranno richiesta, oppure con i sistemi tradizionali in uso (cumulo, concimaia). Tale modalità potrà essere estesa ad aree omogenee del capoluogo.
- b) Per le utenze che non effettuano l'autosmaltimento degli organici la raccolta verrà effettuata come al successivo punto 2.

2. Per le restanti zone la raccolta sarà effettuata con il sistema cosiddetto di internalizzazione, ovvero attraverso il conferimento di detti rifiuti in appositi cassonetti stradali (di colore marrone).

RIFIUTI DIFFERENZIATI

- a) **carta e cartone** prelievo una volta la settimana mediante esposizione su strada, all'altezza del proprio numero civico di cassonetti o cestini
- b) **vetro e alluminio** conferimento nelle campane del vetro e dell'alluminio
- c) **plastica e polistirolo** conferimento nei cassonetti della plastica
- d) **pile** con contenitori in dotazione a tutte le utenze commerciali che vendono pile
- e) **farmaci** con contenitori in dotazione agli ambulatori medici e farmacia
- f) **rifiuti ingombranti** utilizzo delle stazioni di conferimento e mediante chiamata al numero verde
- g) **indumenti** utilizzo di appositi cassoni con raccolta periodica.

RIFIUTI INDIFFERENZIATI

prelievo una volta la settimana mediante:

- a) esposizione dei sacchi dati in dotazione agli utenti;
- b) esposizione di cassonetti, limitatamente ai casi in cui vi siano più di 10 abitanti allo stesso numero civico.

I rifiuti igienici (pannolini – pannolon) possono essere conferiti negli appositi cassonetti con chiave che verrà consegnata agli utenti che ne facciano richiesta

Articolo 7

Modalità operative di svolgimento del servizio per le utenze non domestiche (Commerciali, industriali o relative ad Enti)

1. Per le utenze non domestiche sono previste modalità specifiche secondo il tipo e l'ubicazione dell'utenza, indipendentemente dalla tipologia di rifiuto (carta, cartone, vetro, alluminio, plastica, organico e indifferenziato).
2. Ogni utenza, in rapporto alle proprie necessità, verrà fornita apposita attrezzatura che dovrà tenere su suolo privato ed esporre nei giorni di raccolta.

Articolo 8

Contenitori in punti specifici

1. Il Comune provvederà ad individuare se ritenuti necessari, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui l'Ente Gestore collocherà periodicamente e per la durata di un solo giorno (iniziando dalla sera del giorno precedente) dei contenitori di sufficiente capacità in occasione di mercati periodici (con esclusione del mercato settimanale), fiere, e manifestazioni.

Articolo 9

Conferimento dei "Rifiuti Omogenei"

1. E' obbligatorio il conferimento separato negli appositi contenitori (o luoghi) situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche dei seguenti rifiuti con le modalità specificate:

A) CARTA E CARTONE:

giornali, riviste, opuscoli, giornalini, libri, quaderni, block notes, modulistica, buste, cartoline, cartoncini, fotocopie, volantini, carta da pacchi, sacchetti di carta, cartoccio (tetrapak) contenente latte fresco (contenitore privo di alluminio), scatole in cartoncino (zucchero, pasta, riso, maionese)

B)VETRO E ALLUMINIO:

Contenitori, vasetti, vasi, barattoli e bottiglie in vetro.
Altro vetro utilizzato come bicchieri, vasi, caraffe.
Lattine in alluminio (marchio Al)
Contenitori/bombolette (vuote) di alcuni tipi di alimenti e lacche con marchio Al
Pellicole in alluminio

C) PLASTICA E POLISTIROLO

Contenitori (bottiglie per acqua, bevande, saponi, prodotti per l'igiene della casa e della persona) in plastica
Contenitori per alimenti in plastica (per biscotti, dolci, pasta fresca)
Contenitori come buste e sacchetti che contengono alimenti (grissini, patatine, caramelle, biscotti, dolci, pan carrè, plastica)
Contenitori vaschette per alimenti
Reti per frutta e verdura
Imballaggi esterni (confezioni in plastica che contengono più cose come ad esempio le bottiglie, la carta igienica)
Pellicole o film per imballaggio esterno.
Tutti gli imballaggi e contenitori etichettati con marchio PET – PP – PE
Cassette in plastica di prodotti ortofrutticoli
Barattoli per alimenti in polvere
Scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento

D) ORGANICO (compostiera o contenitore stradale:

Tutti gli avanzi di cibo in genere
Fondi di caffè, tè, gusci d'uovo
Noccioli della frutta, residui di fiori
Tappi di sughero
Carta assorbente da cucina, tovaglie e tovaglioli di carta
Tutto quello che si ottiene in natura e che si decompone in breve tempo

Articolo 10

Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

1. E' tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.

Articolo 11

Conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Il Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli, rimanendo a carico del Produttore/Utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.

Articolo 12

Conferimento dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.

2. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni ai sensi dei D.P.R. n° 254 del 15/07/2003 e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria.

3. I rifiuti quali i resti lignei e i resti di indumenti dei feretro, devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica, in impianto idoneo.

Articolo 13

Conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. E' vietata l'immissione di Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani nel circuito di gestione dei rifiuti urbani.

2. Il produttore o detentore dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani ha l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli Urbani e Assimilati.

3. I Rifiuti Speciali non Assimilati agli urbani devono essere conferiti dal detentore a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento, oppure essere autosmaltiti, secondo normativa vigente.

Articolo 14

Estensione territoriale della raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio Comunale. Entro tale perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento, tale estensione territoriale può essere aggiornata o modificata solo con ordinanza sindacale.

2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

3. L'Ente Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio di Raccolta Differenziata favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di gestione e il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art.24 del D. Lgs.22/97.

4. Gli orari e le frequenze di raccolta sono definiti tra Comune ed Ente Gestore.

Articolo 15

Raccolta porta a porta

1. La Ditta raccoglitrice passerà "porta a porta" provvedendo alla raccolta dei sacchi o allo svuotamento dei contenitori. Questi verranno collocati, a cura dell'utente, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o del condominio negli spazi appositamente indicati dagli uffici competenti.

2. Previo accordo con gli uffici competenti la ditta raccoglitrice si asterrà dal raccogliere i rifiuti, qualora gli stessi non siano conformi, in tali casi saranno concordati opportuni messaggi scritti da lasciare agli utenti.

3. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Articolo 16 **Raccolta dei rifiuti cimiteriali**

1. I contenitori posizionati nei Cimiteri Comunali dovranno essere svuotati con frequenza tale da impedire il formarsi di odori dovuti al materiale principalmente vegetale e quindi putrescibile ivi contenuto.

2. Nelle festività e in particolari ricorrenze in cui si verificasse un aumento della produzione di tali rifiuti verranno intensificati i passaggi in modo da prevenire il traboccamento dei contenitori ed il formarsi di mucchi di fiori e verde in genere attorno ad essi.

Articolo 17 **Raccolta dei rifiuti nei mercati comunali**

1. Si dovrà predisporre un servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti del mercato settimanale con modalità che verranno individuate di concerto tra il Comune e l'Ente gestore ed attuate mediante ordinanza sindacale.

2. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti, in contenitori predisposti e gestiti dall'Ente Gestore o accatastati per

la raccolta, nel rispetto, comunque, della differenziazione dei rifiuti.

3. Il Conferimento dei Rifiuti nei contenitori o accatastati dovrà essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Articolo 18 **Trasporto**

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e sicurezza sul lavoro. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà inoltre, essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge

3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio Comunale.

Articolo 19

Destinazione dei rifiuti

I materiali raccolti verranno trasportati a cura dei gestore dei servizio presso impianti destinati al recupero o al trattamento.

Articolo 20 Posizionamento e cura dei cestini portarifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, il Comune installa appositi cestini.
2. E' vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 21 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti

1. I gestori di esercizi pubblici quali caffè, ristoranti e simili, che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'Ente Gestore.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. All'orario di chiusura l'area dovrà risultare perfettamente ripulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Articolo 22 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, anche senza finalità di lucro, su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare.

2. Dovranno essere disponibili tutti i necessari contenitori ed al termine di dette manifestazioni, e comunque ogni giorno, dovrà essere garantito l'immediato sgombero dei rifiuti e lo spazzamento delle aree occupate.

Articolo 23 **Attività di volantaggio**

Sono vietati il lancio di volantini da veicoli, il loro abbandono sulle strade pubbliche o aperte al pubblico.

Articolo 24 **Attività di carico e scarico di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima senza lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spesa alla pulizia suddetta.
3. Se neppure il destinatario provvede, la pulizia è effettuata dall'Ente Gestore, con la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi di legge e del presente Regolamento.

Articolo 25 **Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche**

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade o aree pubbliche o di uso pubblico, compresi gli spazi verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

Articolo 26 **Pulizia presso cantieri**

1. I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri.
2. Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Articolo 27 **Rifiuti inerti**

Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A o presso impianto di recupero-valorizzazione inerti.

Articolo 28 Vigilanza e Sanzioni

Premesso che, attraverso gli Organi di Polizia Municipale, il Comune di Strambino effettuerà controlli di competenza in materia di tutela ambientale, fatte salve le sanzioni di natura penale o amministrativa che detti controlli afferiscano tanto alle disposizioni di Leggi dello Stato o della Regione e alle disposizioni dell'Ente Provinciale, quanto alle disposizioni che sono contenute nei regolamenti comunali ovvero, in ordinanze emesse dai competenti dell'Amministrazione Locale, si stabilisce che:

Il servizio di raccolta rifiuti deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in vigore.

Avverso i trasgressori sarà applicata, previo accertamento delle infrazioni commesse, la sanzione amministrativa pecuniaria relativa alle seguenti violazioni:

DESCRIZIONE	MINIMO €	MASSIMO €
1) dispersione rifiuti e mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato	100	150
2) divieto di realizzazione di fosse per la conservazione dei rifiuti indifferenziati	75	450
3) conferimento scorretto delle frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata e utilizzo improprio dei contenitori per la raccolta differenziata	100	300
4) conferimento di rifiuti sparsi nei contenitori, mancato conferimento in sacchi condominiali e non osservanza delle prescrizioni del gestore del servizio per il conferimento dei rifiuti	50	150
5) divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta	75	300
6) divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie provenienti da lavori edili	75	300
7) mancata esposizione e/o ritiro all'interno degli stabili dei contenitori da parte del condominio o dell'utente)	75	300
8) manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani	50	300
9) divieto di parcheggio di veicoli a fianco dei contenitori o posizionamento dei veicoli in modo da rendere impossibile il servizio di raccolta	ART 158 DEL CODICE DELLA STRADA	
10) impedimento all'accessibilità dei contenitori per gli operatori del gestore del servizio	50	150
11) mancato conferimento alle Stazioni di conferimento dei rifiuti urbani che possono provocare problemi da un punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e dei rifiuti recuperabili per i quali non esistono altre forme di raccolta differenziata previste sul territorio	75	300
12) conferimento improprio della carta e dei cartoni in base alle prescrizioni del regolamento (articoli 6-9)	25	150

13) divieto ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande di conferimento del vetro e delle lattine in contenitori diversi da quelli loro assegnati	50	300
14) conferimento improprio del vetro e delle lattine in base alle prescrizioni del regolamento (articoli 6-9)	25	150
15) divieto ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande di conferimento delle bottiglie in plastica in contenitori da quelli loro assegnati	50	300
16) conferimento improprio delle plastiche in base alle prescrizioni del regolamento (articoli 6-9)	25	150
17) conferimento improprio della frazione verde in base alle prescrizioni del regolamento della Società incaricata del Servizio	25	150
18) divieto di abbruciamento della frazione verde	25	150
19) conferimento improprio della frazione organica in base alle prescrizioni del regolamento (articoli 6-9)	25	150
20) divieto di conferimento della frazione organica sfusa negli appositi contenitori	25	150
21) conferimento improprio dei medicinali scaduti in base alle prescrizioni del regolamento (articolo 6)	25	150
22) conferimenti impropri delle altre frazioni merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata o i conferimenti separati e non rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio	25	150
23) divieto di conferimento di altre frazioni merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata o i conferimenti separati a centri di raccolta incustoditi	25	150
24) conferimenti impropri di rifiuti ingombranti in base alle prescrizioni del regolamento (articolo 6)	75	150
25) conferimento improprio delle macerie in base alle prescrizioni del regolamento (articolo 27)	50	150
26) divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone	100	250
27) abbandono su suolo di rifiuti non pericolosi né ingombranti	50	150
28) obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri	50	300
29) obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento per lo svolgimento di una propria attività anche temporanea	25	150
30) obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, imposti con Ordinanza ed indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici	25	150
31) divieto di gettare o collocare volantini sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta	75	450
32) obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani	50	300

33) obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area	50	300
34) obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo	75	450
35) obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite	75	450
36) obbligo di pulizia dei rifiuti abbandonati da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni non utilizzati	75	450
37) obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi ha la disponibilità del terreno	75	450

Quando le violazioni di cui sopra causino danni al suolo e/o alle attrezzature del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, il trasgressore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi e delle cose a proprie spese. Nel caso di inadempienza, provvederà direttamente il Comune, addebitandone le spese al trasgressore medesimo.

E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un "fare specifico", attivabili, anche d'ufficio, con clausola esecutoria.

Rimane, altresì, impregiudicata l'applicazione da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (art. 650 C.P.), relative alle ordinanze urgenti e contingibili.

Alle violazioni per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 27 come introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003, n. 3, che prevede il pagamento da euro 25,00 a euro 500,00. La violazione è accertata mediante processo verbale che contiene elementi essenziali:

- a) data e ora dell'accertamento
- b) generalità e qualifica del verbalizzatore
- c) generalità dell'autore della violazione ed eventuali obbligati in solido
- d) descrizione dettagliata del fatto
- e) indicazione delle norme che si ritengono violate
- f) avvenuta contestazione della violazione ovvero i motivi della mancata contestazione
- g) eventuali dichiarazioni del contravventore
- h) l'importo dovuto
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore
- j) la firma del verbalizzante e del/i soggetto/i cui la violazione viene contestata

Il verbale è sottoscritto per ricevuta del soggetto nei cui confronti è stata effettuata la contestazione, qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere o di ricevere copia ne viene dato atto in calce.

Se il pagamento non risulta effettuato, sarà trasmesso al Comune l'originale del verbale e la prova della contestazione o motivazione per il successivo seguito.

Saranno applicabili i termini previsti dalla legge 24.1.1981, n. 689 per l'emissione delle conseguenti ordinanze/ingiunzioni.

Articolo 29

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione, e verrà trasmesso alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle finanze.